

Novità fiscali del 7 novembre 2012

Indice:

- 1) **Mediazione tributaria: è intesa tra Entrate e Consiglio Nazionale Forense**
- 2) **Nuovo tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali**
- 3) **Lavoratori domestici: domande di emersione**
- 4) **Comunicazioni di irregolarità fiscale: niente revoca dell'abilitazione telematica**
- 5) **IMU: modello di presentazione della dichiarazione pubblicato in G.U.**
- 6) **Nuovi studi del Notariato: conferimento nel fondo patrimoniale di titoli dematerializzati**
- 7) **Contributo unificato: utile tabella aggiornata**
- 8) **Può andare bene un PVC depositato in ritardo nella Commissione tributaria?**

1) **Mediazione tributaria: è intesa tra Entrate e Consiglio Nazionale Forense**

L'Agenzia delle Entrate e il Consiglio Nazionale Forense hanno trovato l'accordo su come diffondere la conoscenza del nuovo istituto della mediazione tributaria (istituto, peraltro, obbligatorio).

L'auspicio di tutti è quello di pervenire a soluzioni rapide, condivise, legittime e trasparenti nel rapporto fisco-contribuenti.

Sono questi alcuni degli obiettivi del Protocollo d'intesa siglato il 06 novembre 2012 a Roma da Attilio Befera, direttore dell'Agenzia delle Entrate e da Piero Guido Alpa, presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Il nuovo accordo intende incentivare una proficua collaborazione tra i due enti, orientata alla cooperazione in sede amministrativa, alla conoscenza del nuovo istituto e alla realizzazione di un osservatorio che consenta di monitorare l'andamento della mediazione tributaria.

Contenuti dell'accordo

Sensibilizzazione, dialogo e collaborazione sono i tre elementi principali del protocollo d'intesa.

Il Consiglio nazionale forense, infatti, si impegna a sensibilizzare i propri iscritti sul carattere preventivo della mediazione, a collaborare con l'Agenzia per assicurare un celere e proficuo svolgimento del procedimento di mediazione e a indicare tutti i recapiti utili a consentire un rapido scambio di informazioni.

L'Agenzia si impegna, in particolare, ad esaminare in maniera approfondita tutte le istanze, a comunicare rapidamente l'eventuale improponibilità dell'istanza e ad promuovere l'eventuale contraddittorio per una definizione della mediazione in linea con i principi della giusta imposizione e del giusto procedimento.

Infine, nell'accordo è prevista la costituzione di un nucleo misto di esperti per la corretta trattazione delle istanze di mediazione.

La mediazione tributaria: Disciplina

Per le controversie di valore non superiore a 20mila euro la proposizione del ricorso alla Commissione tributaria deve essere preceduta dalla presentazione di un'istanza di reclamo-mediazione all'Agenzia delle Entrate.

Il D.L. n. 98/2011 ha introdotto il nuovo istituto del reclamo-mediazione, che garantisce, in caso di accordo, sanzioni ridotte al 40%.

Peraltro, la mancata presentazione dell'istanza di reclamo-mediazione è causa di inammissibilità del ricorso presso la Commissione tributaria.

(Agenzia delle entrate, comunicato n. 139 del 6 novembre 2012)

2) Nuovo tasso di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 05 novembre 2012, il Decreto del 1 ottobre 2012 - Min. Economia e Finanze di fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 luglio 2012-12 gennaio 2013).

Ai sensi dell'art. 79 del D.P.R. n. 43/1973, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della Legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta é stabilito nella misura dello 0,757% annuo per il periodo dal 13 luglio 2012 al 12 gennaio 2013.

(Decreto del 1 ottobre 2012 in G.U. n. 258 del 05 novembre 2012)

3) Lavoratori domestici: domande di emersione

A seguito della dichiarazione di emersione presentata allo sportello unico per l'immigrazione, il Ministero dell'Interno ha trasmesso il flusso dei dati che ha permesso all'INPS l'iscrizione d'ufficio di questi rapporti di lavoro, assegnando un codice provvisorio, contraddistinto dai numeri iniziali 8912 e un numero progressivo.

Per tali iscrizioni sono stati registrati in archivio i seguenti dati presenti nella dichiarazione (Mod. EM-DOM):

- **dati anagrafici** del datore e del lavoratore;
- **dati retributivi** presenti nella sezione "Proposta contratto di soggiorno" in merito a mansioni, livello, tipo rapporto, convivenza, orario di lavoro settimanale.

Poiché la retribuzione non è presente nella dichiarazione di emersione, ai sensi di quanto stabilito al comma 2 dell'art. 4 del D.I. 29 agosto 2012, come retribuzione oraria o mensile è stata inserita quella dell'importo minimo indicato nel CCNL di riferimento, corrispondente al livello dichiarato e, comunque, un importo mensile non inferiore all'assegno sociale – che per il 2012 corrisponde a € 429,00 - con un orario di lavoro settimanale non inferiore alle 20 ore.

Allo stato attuale sono state concluse le operazioni di iscrizione di tutti i rapporti di lavoro provvisorio derivanti dalle domande di emersione ed è in corso l'invio al recapito del datore di lavoro dei bollettini Mav per il pagamento dei contributi precalcolati, come stabilito dalla circolare 113 del 2012.

Il pagamento di questi MAV può essere effettuato unicamente presso gli sportelli bancari o postali.

Questa prima fase prevede l'emissione e l'invio dei Mav relativi ai seguenti trimestri:

2/2012 – contributi dal 9 maggio al 30 giugno – scaduto il 10/07/2012

3/2012 – contributi dal 1 luglio al 30 settembre – scaduto il 10/10/2012

4/2012 – contributi dal 1 ottobre al 31 dicembre – in pagamento dal 1° al 10 gennaio 2013.

Il datore di lavoro può stampare i suddetti Mav, anche prima di ricevere il plico postale contenente i documenti cartacei, attraverso la funzione "Emersione" del servizio "Lavoratori domestici" presente nel "Portale dei Pagamenti", al quale si accede tramite il banner a destra dei Servizi Online nella homepage del sito.

In generale, il datore di lavoro in possesso del PIN (codice di identificazione personale), attraverso il sito o telefonando al Contact Center Multicanale n° 803.164, può

- conoscere il codice provvisorio assegnato al rapporto di lavoro da emersione (8912nnnnnn);
- variare la data di assunzione del lavoratore nel caso sia precedente al 9/05/2012;
- stampare i bollettini Mav già generati;
- modificare i Mav esclusivamente per aggiungere il contributo di assistenza contrattuale nel caso intenda versarlo.

Il datore di lavoro senza PIN, con il proprio codice fiscale ed il codice rapporto provvisorio, entrando nel servizio offerto nel "Portale dei Pagamenti" –

“Lavoratori Domestici”, può comunque usufruire dei servizi di stampa dei Mav e di modifica per il solo inserimento del contributo di assistenza contrattuale alle associazioni di categoria che hanno stipulato apposita convenzione con l’Istituto.

Il datore di lavoro può comunicare una data di inizio del rapporto di lavoro, identificato con codice provvisorio, antecedente il 9 maggio 2012, nei limiti della prescrizione quinquennale.

In caso di variazione dell’inizio del rapporto di lavoro le procedure afferenti i pagamenti provvedono a generare i Mav relativi al 2012, che possono essere stampati direttamente dal datore di lavoro:

- se la data è successiva al 01/04/2012 è possibile stampare il 2/2012 per le settimane dalla data di inizio indicata al 05/05/2012
- se la data è antecedente il 01/04/2012 è possibile stampare il 1/2012 ed il 2/2012 (per il periodo 1/04-05/05).

Non è invece possibile stampare i Mav per i trimestri precedenti il 2012, in quanto per pagare i contributi degli anni pregressi il datore di lavoro deve comunque presentare il modello LD15 di regolarizzazione contributiva alla sede competente per territorio.

All’atto della convocazione presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione il datore di lavoro, per dimostrare la regolarità contributiva, dovrà esibire le ricevute dei Mav relativi al pagamento dei contributi dall’inizio del rapporto di lavoro fino all’ultimo trimestre scaduto. Insieme alle ricevute dovrà esibire anche la parte superiore del documento di pagamento che riporta nella causale, oltre i dati anagrafici ed il codice rapporto 8912nnnnnn, anche i dati che hanno determinato l’importo:

- SETTIMANE RETRIBUITE nel 1°, 2° e 3° mese
- ORE TOTALI (ore settimanali per il n° dei sabati ricadenti nel trimestre)
- RETRIBUZIONE ORARIA (come è noto anche la retribuzione mensile viene trasformata in oraria e maggiorata della quota di tredicesima)
- IMPORTO (calcolato in base alla fascia contributiva di appartenenza).

La sottoscrizione del contratto di soggiorno presso lo sportello unico per l’immigrazione conclude il procedimento di emersione ed assolve anche l’obbligo di comunicazione obbligatoria di assunzione.

La comunicazione obbligatoria viene inviata anche all’Istituto affinché possa:

- provvedere all’**iscrizione definitiva** del rapporto di lavoro rilasciando un nuovo codice rapporto, contraddistinto dai numeri iniziali **9212** ed un progressivo;
- chiudere d’ufficio il rapporto di lavoro iscritto provvisoriamente, contraddistinto dai numeri iniziali **8912**, al giorno precedente alla data di sottoscrizione del contratto di soggiorno;

- inviare al datore di lavoro la comunicazione del nuovo codice assegnato, il bollettino Mav per il pagamento dei contributi del trimestre nel corso del quale avviene la sottoscrizione ed i Mav relativi ai trimestri successivi.

Rapporti di lavoro domestico già iscritti all'INPS

Sono stati segnalati casi di datori di lavoro che avevano comunicato in precedenza l'assunzione di un lavoratore domestico extracomunitario in regola con il permesso di soggiorno, o che sembrava tale, e per il quale stanno versando regolarmente i contributi, ma che, successivamente all'assunzione, è risultato irregolare per mancato rinnovo o motivi diversi.

A seguito di dichiarazione di emersione ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 109/2012 anche questi rapporti di lavoro sono stati iscritti con il codice provvisorio "8912" ed i datori di lavoro riceveranno la lettera con i bollettini Mav per il pagamento dei contributi, che utilizzeranno per i trimestri ancora da pagare dal momento in cui riceveranno la lettera.

I contributi eventualmente pagati per il secondo e terzo trimestre 2012 per il rapporto di lavoro già costituito saranno considerati validi per dimostrare la regolarità contributiva richiesta per la sottoscrizione del contratto di soggiorno. Nel caso però che la contribuzione versata sia relativa ad un numero di ore lavorate inferiore a quelle dichiarate nella dichiarazione di emersione, è necessario integrare quanto pagato per il rapporto di lavoro già in essere, utilizzando i consueti sistemi di pagamento messi a disposizione dei datori di lavoro domestico:

- generando un bollettino MAV dal sito ww.inps.it, accedendo al "Portale dei Pagamenti" – Lavoratori domestici – Entra nel servizio
- utilizzando la carta di credito, rivolgendosi al Contact Center numero verde 803.164 oppure online, dal sito ww.inps.it, accedendo al "Portale dei Pagamenti" – Lavoratori domestici – Entra nel servizio
- rivolgendosi ai soggetti aderenti al circuito "**Reti Amiche**".

E' inoltre opportuno, per evitare sovrapposizioni che potrebbero comportare disfunzioni, che sia comunicata – con le consuete modalità informatiche - la cessazione del rapporto di lavoro già costituito, con data riferita all'ultimo trimestre versato.

I datori di lavoro che si trovano in detta fattispecie dovranno poi provvedere al pagamento dei contributi dal quarto trimestre 2012 utilizzando i bollettini Mav riferiti al rapporto di lavoro codice 8912...., che riceveranno con la lettera in cui si comunica l'avvenuta iscrizione provvisoria a seguito di emersione, che potranno anche stampare attraverso il servizio "Lavoratori domestici" presente nel Portale dei Pagamenti.

Peraltro, con la circolare Inps n. 113 del 14 settembre 2012 sono state già illustrate le disposizioni che disciplinano la regolarizzazione dei lavoratori

extracomunitari, prevista dall'art. 5 del D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109 e dal decreto interministeriale del 29 agosto 2012 e sono state fornite le indicazioni operative in ordine agli adempimenti nei confronti dell'INPS, da parte dei datori di lavoro che si sono avvalsi della procedura di emersione.

(Inps, messaggio n. 17898 del 05 novembre 2012)

4) Comunicazioni di irregolarità fiscale: niente revoca dell'abilitazione telematica

Le comunicazioni di irregolarità in materia fiscale potrebbero comportare la revoca dell'abilitazione alla trasmissione telematica (art. 8 del Decreto del Ministero delle finanze del 31 luglio 1998).

Ciò secondo quanto comunicato dal Direttore dell'Agenzia delle entrate della Lombardia mediante delle lettere recapitate agli intermediari alla trasmissione telematica delle dichiarazioni fiscali residenti in tale regione del nord Italia.

Tuttavia, è stato subito denotato da parte delle associazioni di categorie, che rappresentano la categoria degli intermediari tra fisco e contribuenti, come tale assunto sia "fuorilegge".

Ciò poiché dall'analisi del citato art. 8 del D.M. non emerge, quale motivo di revoca dell'abilitazione telematica.

5) IMU: modello di presentazione della dichiarazione pubblicato in G.U.

Il Decreto 30 ottobre 2012 del Ministero dell'Economia é stato finalmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 258 del 5 novembre 2012.

Si tratta del Decreto che contiene l'approvazione del modello di dichiarazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) e delle relative istruzioni.

Come anticipato nel numero sulle novità fiscali del 06 novembre 2012, un emendamento al Decreto enti locali (D.L. n. 174/2012), nella fase della sua conversione in Legge, farebbe (a questo punto) slittare al 4 febbraio 2013 la presentazione della dichiarazione IMU, poiché tale emendamento prevede la fissazione del termine per la presentazione entro i 90 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta. Quindi, i 90 giorni decorrono dal 05 novembre 2012. Per cui la scadenza viene fissata al 04 febbraio 2013, sempreché in sede parlamentare non avvengano ulteriori novità.

In atto la scadenza certa rimane fissata al 30 novembre 2012 (già prorogata dal precedente termine del 30 settembre 2012).

(Decreto 30 ottobre 2012, pubblicato in G.U. n. 258 del 05 novembre 2012)

6) Nuovi studi del Notariato: conferimento nel fondo patrimoniale di titoli dematerializzati

Gli ultimi lavori approvati dal Consiglio Nazionale del Notariato sono consultabili nella sezione "Studi e Materiali" ed hanno approfondito tematiche relative al fondo patrimoniale, alle società consortili, alle successioni e donazioni:

- **Il conferimento in fondo patrimoniale di titoli dematerializzati - Studio n. 265-2012/C;**
- le società di capitali consortili tra "nuove" soluzioni e "vecchi" problemi. Appunti con particolare riferimento alle **società consortili a responsabilità limitata - Studio n. 187-2011/I;**
- la **devoluzione dell'eredità nella successione ab intestato**: la rinuncia di uno dei chiamati. Questioni vecchie e nuove a proposito dell'art. 522 del codice civile - **Studio n. 148-2012/C;**
- **divieto di donazione di beni futuri e donazioni indirette - Studio n. 293-2012/C.**

Il conferimento in fondo patrimoniale di titoli dematerializzati

Approvato dalla Commissione Studi del Notariato il 20 luglio 2012.

Lo studio in sintesi:

Possono essere conferiti in fondo patrimoniale gli strumenti finanziari solo ed esclusivamente ove reputati o definiti in origine quali titoli di credito. L'art. 83-octies dispone al primo comma che i vincoli di ogni genere sugli strumenti finanziari (compresi quelli previsti dalla normativa speciale in tema di debito pubblico) si costituiscono unicamente mediante le registrazioni tenute dall'intermediario sugli specifici conti accesi, che suppliscono il requisito della nominatività del titolo di credito, essenziale per la imposizione del vincolo di cui all'art.167 c.c..

Manca, poi, in materia di fondo patrimoniale, una norma che regoli espressamente la surrogazione del nuovo bene nel vincolo destinatorio preesistente. Aiuta l'interprete l'art. 83-octies, primo comma, del TUF secondo il quale "Per gli strumenti finanziari registrati in conto in sostituzione o integrazione di altri strumenti finanziari registrati nel medesimo conto, a parità di valore, la data di costituzione del vincolo è identica a quella degli strumenti finanziari sostituiti o integrati". In tal caso, una volta costituito il fondo secondo le regole generali sue proprie, il meccanismo della surrogazione reale è regolato dalle norme di settore in materia di strumenti finanziari dematerializzati, atteso che esse appaiono idonee sia a garantire data certa alle relative registrazioni contabili sia ad attuare una sorta di pubblicità delle vicende afferenti agli strumenti finanziari immessi nel sistema.

Viene meno, insomma, il vincolo imposto sugli strumenti finanziari acquistati con somme eccedenti il ricavato dell'alienazione degli strumenti originariamente apportati al fondo o successivamente ad essi surrogati, ancorché fossero per avventura immessi sul medesimo conto. Sarà, in tali ipotesi, necessaria la costituzione di un nuovo fondo patrimoniale in cui apportare siffatti strumenti finanziari o l'ampliamento del fondo precedentemente costituito mediante l'apporto dei medesimi.

Se invece tale ricavato fosse impiegato nell'acquisto di strumenti finanziari da immettere in un conto acceso presso altro intermediario sarà invece necessario in tale ultima ipotesi stipulare un nuovo atto costitutivo di fondo patrimoniale da annotarsi nell'atto di matrimonio avente ad oggetto gli strumenti finanziari come sopra acquistati.

(Consiglio Nazionale del Notariato, nota del 06 novembre 2012)

7) Contributo unificato: utile tabella aggiornata

Dal sito Altalex la interessante ed utile tabella aggiornata al 05 novembre 2012.

Ecco di seguito la breve nota di introduzione alla suddetta tabella redatta da Altalex:

<<A partire dal 1° marzo 2012, la tassazione per le spese degli atti giudiziari è regolata mediante il versamento del «contributo unificato di iscrizione a ruolo» che ha sostituito tutte le altre imposte versate, in passato, per i procedimenti penali, civili e amministrativi. In linea generale, il contributo unificato si applica per ciascun grado di giudizio nel processo civile, compresa la procedura concorsuale, e di volontaria giurisdizione, e nel processo amministrativo. In seguito alle modifiche introdotte con il Dl 98/2011 il contributo unificato è stato esteso anche al processo tributario. Il contributo unificato si versa in base al valore (a scaglioni) della controversia.

Quando la parte modifica la domanda o propone domanda riconvenzionale o formula chiamata in causa, cui consegue l'aumento del valore della causa, è tenuta a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento integrativo. Le altre parti, quando modificano la domanda o propongono domanda riconvenzionale o formulano chiamata in causa o svolgono intervento autonomo, sono tenute a farne espressa dichiarazione e a procedere al contestuale pagamento di un autonomo contributo unificato, determinato in base al valore della domanda proposta (norma così risultante, per effetto delle modifiche introdotte dal d.l. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111).

Il contributo è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di Cassazione. Se il difensore non indica il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il proprio numero di fax ai sensi degli artt. 125,co. 1 c.p.c. e 16 co. 1 bis, del D.Lgs. n. 546/1992 (ovvero qualora la parte ometta di indicare il codice fiscale), il C.U. è aumentato della metà.

Il contributo unificato ha natura di entrata tributaria (Cass. civ., Sez. Un., sentenza 17 aprile 2012 n. 5994; Corte cost. 73/2005), pertanto, l'opposizione ex art. 617 c.p.c., con la quale si fanno valere asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo del contributo unificato previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 9, rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario, atteso che il controllo della legittimità delle cartelle esattoriali, configurane queste atti di riscossione e non di esecuzione forzata, spetta, quando le cartelle riguardino tributi, al giudice tributario in base alla previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 1, e art. 19, lett. d), (cfr. Cass. civ. SS.UU. 9840/11).

Le voci sono aggiornate ai nuovi aumenti introdotti dall'art. 13 comma XVII del decreto sviluppo, relativamente ai procedimenti amministrativi.>>.

Contributo unificato

Tabella aggiornata al 12 giugno 2012

Processo civile ordinario

Valore	Importo del contributo
Processi di valore fino a €. 1.100,00	€. 37,00
Processi di valore superiore a €. 1.100,00 e fino a €. 5.200,00	€. 85,00
Processi di valore superiore a €. 5.200,00 e fino a €. 26.000,00	€. 206,00
Processi di valore superiore a €. 26.000,00 e fino a €. 52.000,00	€. 450,00
Processi di valore superiore a €. 52.000,00 e fino a €. 260.000,00	€. 660,00
Processi di valore superiore a €. 260.000,00 e fino a €. 520.000,00	€. 1.056,00
Processi di valore superiore a €. 520.000,00	€. 1.466,00

Valore indeterminabile

Procedimento	Importo del contributo
Per i processi di valore indeterminabile	€. 450,00
Per i processi di valore indeterminabile di competenza del giudice di Pace	€. 206,00

Contributo ridotto rispetto al Processo civile ordinario

Valore	Riduzione del contributo
Procedimenti Speciali previsti nel Libro IV titolo I c.p.c. anche se proposti nella causa di merito: Procedimento d'ingiunzione Procedimento per la convalida di sfratto Procedimento cautelare Provvedimenti possessori	50%
Giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo	50%
Giudizio di sfratto per morosità	50%
Giudizio di sfratto per finita locazione	50%
Giudizio di opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento	50%
Procedimento sommario di cognizione	50%
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, salvo quanto previsto dall'art. 9 co. 1 bis del D.P.R. n. 115/2002	50%

Giudice di Pace

I processi avanti il Giudice di Pace seguono le tabelle ordinarie

Contributo ordinario

Per i processi in materia di locazione
Per i processi in materia di comodato
Per i processi in materia di occupazione senza titolo
Per i processi in materia di impugnazione di delibere condominiali

Procedimento	Importo del contributo
Separazione consensuale (711 c.p.c.)	€. 37,00
Divorzio cd. congiunto (art. 4, comma XVI, L. 898/1970)	€. 37,00
Procedimento di divorzio (scioglimento matrimonio cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario)	€. 85,00
Separazione giudiziale	€. 85,00

Altri Procedimenti

Procedimento	Importo del contributo
Procedimenti di volontaria giurisdizione	€. 85,00
Procedimenti in Camera di consiglio, ex artt. 737 c.p.c. e ss	€. 37,00
Reclami contro i provvedimenti cautelari (Circ. Min., 31 luglio 2002 n. 5)	€. 85,00 Il reclamo è considerato, ai fini del CU, strumento di impugnazione e dunque il contributo va incrementato della metà (quindi = 127,50)
Regolamento di competenza e regolamento di giurisdizione	CU ordinario
Opposizione ad ordinanza - ingiunzione	C.U. ordinario oltre a spese forfetizzate secondo l'importo di cui all'art. 30 D.P.R. 115/2002
Processi dinanzi alla Corte di Cassazione	C.U. ordinario oltre ad un importo pari all'imposta fissa di registrazione dei provvedimenti giudiziari

Procedimenti di Esecuzione

Procedimento	Importo del contributo
Processi di esecuzione per consegna o rilascio	€. 121,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore inferiore a €. 2.500,00	€. 37,00
Processi di esecuzione mobiliare di valore superiore a €. 2.500,00	€. 121,00
Esecuzione forzata di obblighi di fare o non fare	€. 121,00
Processi di esecuzione immobiliare	€. 242,00
Processi di opposizione agli atti esecutivi	€. 146,00

Procedimenti di Diritto Fallimentare

Procedimento	Importo del contributo
Insinuazione tempestiva al passivo	Esente
Dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura	€. 740,00
Opposizione alla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura	CU ridotto della metà
Istanza di fallimento	€. 85,00

Procedimenti Esenti

Procedimento	Importo del contributo
Procedimenti di rettificazione di stato civile	Esente
Processi in materia tavolare	Esente
Procedimenti di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V, del c.p.c., tra cui: Procedimenti di assenza e morte presunta Procedimenti di assenza e morte presunta	Esente
Procedimenti in materia di assegni per il mantenimento della prole o riguardanti la stessa	Esente
Processi di cui all'art. 3, della legge 24 marzo 2001, n. 89 (Legge "Pinto")	
Procedure di Lavoro con i requisiti di cui all'art. 9 comma 1-bis TU 115/02 Procedimenti relativi alla esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro	

Procedimenti di Lavoro, Previdenza e Assistenza obbligatoria

Procedimento	Importo del contributo
Controversie di Previdenza ed assistenza obbligatorie (Per i decreti ingiuntivi l'importo è ridotto della metà)	€. 37,00
Controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego	CU ridotto del 50% rispetto al processo civile ordinario
Esecuzione mobiliare o immobiliare delle sentenze o ordinanze emesse nei giudizi di lavoro	Esente
Giudizio di Cassazione	CU ordinario

Procedimenti di davanti al Tar e al Consiglio di Stato

Procedimento	Importo del contributo
Ricorsi in materia di accesso ai documenti amministrativi	€. 300,00
Ricorsi avverso il silenzio	€. 300,00
Ricorsi di esecuzione della sentenza o ottemperanza del giudicato	€. 300,00
Ricorsi avverso il diniego di accesso alle informazioni di cui al D. Lgs n. 195/2005, di attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale	ESENTE
Ricorsi aventi ad oggetto rapporti di pubblico impiego	Contributo ridotto a metà, salvo quanto previsto dall'art. 9, co. 1-bis
Ricorsi cui si applica il rito abbreviato comune a determinate materie previsto dal libro IV, titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, nonché da altre disposizioni che richiamino il citato rito	€. 1.800,00
Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall'art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità	€. 2.000,00

<p>amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti Valore della controversia uguale o inferiore ad Euro 200,000,00</p>	
<p>Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall'art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti Valore della controversia tra Euro 200,000,00 ed Euro 1.000.000,00</p>	<p>€. 4.000,00</p>
<p>Ricorsi avverso i provvedimenti previsti dall'art. 119, comma I, lettere a), b) del d.lgs. 104/2010: a) i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture, salvo quanto previsto dagli articoli 120 e seguenti; b) i provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti, con esclusione di quelli relativi al rapporto di servizio con i propri dipendenti Valore della controversia superiore ad Euro 1.000.000,00</p>	<p>€. 6.000,00</p>
<p>Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica</p>	<p>€. 650,00</p>
<p>Altri ricorsi</p>	<p>€. 650,00</p>

Ricorsi principali e incidentali avanti alle Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali

Valore	Importo del contributo
Controversie di valore fino ad Euro 2.583,28	€. 30,00
Controversie di valore superiore ad Euro 2.583,28 e fino ad euro 5.000,00	€. 60,00
Controversie di valore superiore ad Euro 5.000,00 e fino ad euro 25.000,00	€. 120,00
Controversie di valore superiore a euro 25.000,00 e fino a euro 75.000,00	€. 250,00
Controversie di valore superiore a 75.000,00 e fino a euro 200.000,00	€. 500,00
Controversie di valore superiore ad Euro 200.000,00	€. 1.500,00

Impresa

Per i processi di competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, il C.U. è il doppio rispetto al processo ordinario (v. Legge 24 marzo 2012, n. 27)

Azione civile nel procedimento penale

Il contributo unificato è dovuto in misura pari al CU ordinario ma solo se è formulata richiesta di condanna al pagamento di una somma di danaro e la domanda è accolta. In caso di richiesta di condanna generica, il CU non è dovuto.

(Altalex, nota del 05 novembre 2012)

8) Può andare bene un PVC depositato in ritardo nella Commissione tributaria?

Può andare bene un PVC depositato in ritardo nella Commissione tributaria ?. Secondo l'Agencia delle entrate (mediante la rivista telematica fiscoggi del 06 novembre 2012) il processo verbale di constatazione depositato in ritardo può costituire una prova in secondo grado, cioè nel giudizio di appello. Quindi, sembrerebbe di sì.

Ciò sulla base dell'ordinanza della Corte di Cassazione 17940, depositata il 19 ottobre 2012, secondo cui nel processo tributario la tardiva produzione di un documento in primo grado non incide sulla possibilità di utilizzarlo successivamente nel corso del giudizio di gravame.



In particolare, riferisce la citata Agenzia che il deposito di un documento (nel caso di specie, il PVC) *“avvenuto nel corso del primo grado di giudizio oltre i termini consentiti dalla norma processuale, non ne pregiudica l'utilizzabilità in sede di gravame allorché esso sia stato nuovamente riprodotto in secondo grado ovvero sia stato, a ogni modo, acquisito al fascicolo processuale e invocato dalla parte a supporto dei motivi di appello”*.

Vincenzo D'Andò